

---

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER I DIPARTIMENTI DELLA REGIONE BASILICATA - SIMOG: gara n. 6918486.**

**TRANCHE N.3 - CHIARIMENTI PERVENUTI DAL 11/01/2018 AL 16/01/2018**

**Errata corrige** Quesito n. 28 (prot. 7539 del 15.01.2018) anziché (prot. 5566 del 11.01.2018)

**TRANCHE N.4 - CHIARIMENTI PERVENUTI DAL 17/01/2018 AL 22/01/2018**

**QUESITO 34 - (prot. n. 12147/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda:**

con riferimento al form di contratto di avvalimento messo a disposizione chiediamo se il concorrente può utilizzare un modello differente da quello da voi predisposto. Chiediamo se rispetto a detto contratto, quando la Regione scrive:

“a stipulare idonea polizza assicurativa pari al 10% dell’importo dell’appalto, in favore dell’operatore economico ausiliario, a garanzia della buona e regolare esecuzione delle opere”

si riferisce alla cauzione definitiva che comunque l’aggiudicatario stipula in favore della SA, quindi sul totale valore contrattuale di gara, compresi anche i servizi oggetto di avvalimento

**Risposta:**

**E’ possibile utilizzare uno schema diverso purché contenga tutti gli elementi essenziali contenuti nel modello di cui all’allegato 4A del Disciplinare nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute all’art. 89 del Codice.**

**La polizza assicurativa di cui allo schema di contratto di avvalimento NON coincide con la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice.**

**Nel primo caso il soggetto garantito è l’operatore economico ausiliario che, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operatore ausiliato, risponde in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto (art. 89 comma 5 del Codice).**

**Nel secondo caso il soggetto garantito è la stazione appaltante a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio (art. 103 del Codice).**

**QUESITO 35 - (prot. n. 12147/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda:**

art 12 Disciplinare

In relazione a “È a carico della DA, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.”

ricordiamo che il lavoratore è computato nell’organico dell’utilizzatore per quanto concerne la materia igiene e sicurezza (art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15) pertanto l’articolo dovrebbe essere modificato sul punto. Chiediamo se invece si riferisce ai dipendenti diretti dell’agenzia.

**Risposta:**

**Come riportato al citato art.12 del Disciplinare di gara, gli obblighi posti in capo alla DA, in merito ai lavoratori in somministrazione, sono quelli “derivanti dalla normativa vigente” (art. n.4 della Circolare Ministeriale n. 9 del 1 agosto 2007, art. 34 comma 3 e art. 35 comma 4 del D.lgs n. 81/2015), si vedano a tal proposito anche i chiarimenti n. 4 e n. 5.**

**QUESITO 36 - (prot. n. 12147/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda**

**SEZIONE ECONOMICA**

per una corretta quotazione: quali enti necessiteranno di divise, quanti cambi a settimana, calzature e badge e quali sono i costi?

Gli eventuali lavaggi delle divise a chi spettano e nel caso fossero a carico della APL quanto costano?

**Risposta:**

**Ai sensi di quanto indicato all'art 3 comma v lettera d) del Capitolato Speciale di gara la Fornitura di divise, calzature e badge, ove previsto, sono a carico dell'Ente committente. Sono a carico dell'Ente committente anche i relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori (art. n.4 della Circolare Ministeriale n. 9 del 1 agosto 2007), fatti salvi i dosimetri di cui all'art. 3 comma v lettera i).**

**QUESITO 37 - (prot. n. 12149/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda**

Si chiede di specificare

- l'orario medio settimanale per la mansione e se distribuita su 5 o 6 giorni
- per ciascun livello e mansione di inquadramento il corrispondente tasso inail

**Risposta:**

A) Per quanto concerne i lotti 1,2,3 e 4 (CCNL Sanità) l'orario di servizio si articola di norma su 6 giorni settimanali. Gli orari di servizio del personale turnista (es. infermieri, OSS, autisti di ambulanza) in genere hanno la seguente articolazione : mattina dalle h.8:00 alle h.14:00; pomeriggio h.14:00 alle h.20:00; notte dalle h.20:00 alle h.8:00. Sulla base delle esigenze di reparto alcuni turni possono iniziare anche alle ore 7:00.

Per quanto concerne il lotto n. 5 (CCNL Enti locali) l'orario medio settimanale è distribuito su 5 gg. (3 gg da 6 ore e 2gg da 9).

B) Ai sensi di quanto indicato all'allegato n. 1 –Fabbisogno e requisiti del personale

*“Per ciascun accordo attuativo (contratto) di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale, l'Ente contraente: - dovrà determinare il fabbisogno presunto di lavoratori in somministrazione per il periodo di riferimento con la specifica dei profili professionali, della categoria professionale, etc., nonché del costo orario onnicomprensivo determinato nelle modalità operative riportate all'art. 2 della circolare Ministeriale n. 9 del 01/08/2007; - potrà richiedere la somministrazione di personale in possesso di specifici requisiti professionali, pregressa esperienza in specifici ambiti di settore, anche diversi o aggiuntivi, a quelli minimali previsti in tabella; - potrà prevedere ulteriori categorie professionali che dovessero rendersi utili, diverse da quelle previste, ricomprese nel C.C.N.L. rispettivamente vigenti negli Enti committenti e richieste nell'accordo attuativo;”*

Ciò premesso si richiama quanto indicato all'art. 10 del Capitolato speciale di gara:

*Gli Enti procederanno, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, **alla richiesta delle singole forniture** attivando, per questi, i rispettivi accordi attuativi nel limite del fabbisogno orario complessivo stabilito dall'Accordo stesso.*

*Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto dai soggetti designati dagli Enti, contenenti le seguenti informazioni:*

- *il numero e la descrizione delle professionalità richieste, la corrispondente categoria, settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;*
- *le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;*
- *struttura organizzativa di assegnazione;*

- *dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;*
- *eventuali ulteriori informazioni.*

**QUESITO 38 - (prot. n. 12149/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda**

Si chiede di conoscere l'eventuale fornitore uscente e, se presente:

- il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- l'inquadramento di tali lavoratori;
- la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;

di conoscere il tasso di assenteismo per i lavoratori somministrati attualmente in forza presso la vostra struttura e la tipologia di assenze retribuite dall'attuale fornitore nell'ultimo anno

**Risposta:**

**Si vedano le risposte al quesito n. 25 in merito ai tassi di assenteismo e al successivo quesito n. 45.**

**QUESITO 39 - (prot. n. 12149/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda**

Si chiede di specificare all'Art. 18 del disciplinare: "Nel prospetto di offerta economica il soggetto candidato deve indicare il moltiplicatore offerto unico per tutti i profili professionali di ciascun lotto, con max 3 decimali da applicare al costo orario, oltre IVA per la parte imponibile" l'importo, per ciascun livello di inquadramento oggetto di gara, del costo orario base di applicazione del moltiplicatore unico da offrire;

**Risposta:**

**Come specificato negli atti di gara il costo orario base di applicazione del moltiplicatore da offrire sarà determinato nel rispetto delle modalità operative riportate all'art. 2 della circolare Ministeriale n. 9 del 01/08/2007.**

**Si veda anche la risposta al quesito n. 27.**

**QUESITO 40 - (prot. n. 12149/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda**

Di confermare all'Art. 10 dello schema di Accordo Quadro: "L'Ente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate" che tali indennità potranno essere rifatturate con l'applicazione del moltiplicatore offerto.

**Risposta:**

**Si conferma quanto riportato all'art. 10 comma 3 dello schema di Accordo Quadro L'Ente "si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate".**

**Tali indennità contrattualmente previste (es. indennità di comparto, ecc.) e purché autorizzate (es. indennità servizio notturno, ecc.) concorrono alla determinazione della retribuzione oraria così come indicato all'art. 2 della circolare Ministeriale n. 9 del 01/08/2007.**

**QUESITO 41 - (prot. n. 12149/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda**

Si chiede di fornire una timbratura standard, per ogni livello di inquadramento oggetto di gara, dove si evidenzia la turnistica.

**Risposta:**

**Si veda risposta quesito n. 37.**

**QUESITO 42 - (prot. n. 12149/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda**

Si chiede di conoscere gli importi delle indennità e maggiorazioni che potranno essere retribuite al lavoratore.

**Risposta:**

**Si veda risposta ai quesiti n. 37 e 40.**

**QUESITO 43 - (prot. n. 12149/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda**

Si chiede di conoscere l'importo delle visite mediche

**Risposta:**

Il costo di una visita medica preventiva con giudizio di idoneità e cartella sanitaria costa indicativamente circa 64 euro a visita.

**QUESITO 44 - (prot. n. 12149/20AB del 22/01/2018)**

**Domanda**

*Sul fronte legale-contrattuale si richiede quanto segue:*

*Art. 3 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA*

*[...] Inoltre, l'aggiudicatario dovrà trasmettere per ciascun lavoratore utilizzato la seguente documentazione:*

*a) Idoneità sanitaria al lavoro in relazione alla qualifica posseduta senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito ospedaliero, rilasciata da un medico competente in carta libera;*

*i) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Per lo svolgimento di attività corrette e per il controllo e la gestione del rischio di questi operatori, nei diversi Enti è richiesta l'applicazione dei protocolli, Istruzioni Operative e procedure presenti nelle Unità Assistenziali e si applicano, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro firmato il 27 Febbraio 2014 in materia. In relazione alle attività lavorative che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 196/97 e s.m.i. e relativo D.M. 31.5.1999. Resta a carico della DA la fornitura del Dosimetro a Film\_Badge per la sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti del lavoratore somministrato.*

*Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale si applicano le disposizioni in materia contenute all'art. 23, comma 5 del D.lgs n. 276 del 2003 e ss.mm.ii..*

*Art. 10.- RAPPORTI TRA LE PARTI NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI [...] Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura della DA, in relazione alle competenze fondamentali richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle strutture.*

Occorre precisare, il comma 3 dell'art. 34 del D Lgs 81/2015 sancisce che "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", inoltre il comma 4 dell'art. 35 del D Lgs 81/2015 specifica che "l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti", detti obblighi si sostanziano in formazione, sorveglianza sanitaria,

dispositivi di protezione e tutto quanto ruota alla sicurezza del lavoratore. La combinata lettura dei predetti commi chiarisce in modo lapalissiano che l'intera materia della salute e della sicurezza sul lavoro rientra nelle competenze dell'Utilizzatore che, peraltro non è tenuto a conoscere. Pertanto, la società di somministrazione di lavoro temporaneo non conoscono e non sono tenute a conoscere i rischi legati agli ambienti propri dell'utilizzatore. Le APL potranno sì erogare, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del D. Lgs 81/2015, un'informazione generale sui rischi per la sicurezza e la salute e ugualmente generica formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro ciononostante porre detto obbligo in capo all'agenzia non sgrava l'appaltante dalle responsabilità connesse agli oneri sulla sicurezza dovendo la stessa ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del luglio 2016 impartire ai somministrati formazione generale e specifica, della quale l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta un di cui.

Alla luce di quanto argomentato, si richiede la revisione del capitolato di gara nelle parti succitate.

### **Risposta**

Non si ritiene di poter accogliere la richiesta di revisione del Capitolato speciale di gara.

Il quesito così, come posto, pone indistintamente sullo stesso piano aspetti differenti (formazione generale, formazione specifica, sorveglianza sanitaria pre e post assunzione, fornitura dei dispositivi di protezione, esecuzione della prestazione lavorativa, gestione degli eventuali infortuni, ecc) attinenti al tema della sicurezza e salute che, a seconda dell'aspetto specifico e delle fasi di attivazione ed esecuzione delle singole forniture, sono in capo talora al somministratore, talora all'utilizzatore, **salva diversa ed espressa pattuizione nell'ambito dello specifico contratto di somministrazione in funzione del profilo professionale e del rischio ad esse connesso alla mansione specifica.**

- A) In tema di informazione/formazione quanto previsto all'art. 35 comma 4 del D.lgs n. 81/2015 (*Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.*) e all'art. 4 della Circolare Ministeriale n. 9 del 1 agosto 2007 (si veda la risposta al quesito n. 4);
- B) Rispetto al tema della sorveglianza sanitaria obbligatoria si veda la risposta al quesito n. 5 in merito alla fase pre-assuntiva e il Capitolato speciale di gara per quanto concerne la sorveglianza sanitaria periodica;
- C) Riguardo alla fornitura di dispositivi di protezione si veda la risposta al quesito n. 36, fatto salvo quanto previsto per i Dosimetri per le motivazioni espresse a tutela del lavoratore al quesito n. 12;
- D) in fase di esecuzione della prestazione lavorativa vale quanto stabilito dall'art. 30 comma 1 e dall'art. 34 comma 3 del d.lgs n. 81/2015, nonché quanto stabilito dal citato all'art. 4 della Circolare Ministeriale n. 9 del 1 agosto 2007;
- E) per quanto concerne l'eventualità dell'infortunio si veda quanto stabilito all'art. 6 del Capitolato redatto in conformità a quanto stabilito per legge.

### **QUESITO 45 - (prot. n. 12619/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

#### **Domanda**

Clausola Sociale.

Si prende atto delle tre Tranche di chiarimenti già pubblicati e delle relative risposte connesse alla c.d. Clausola Sociale.

Al riguardo, ci si permette di segnalare che l'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice Appalti) prevede un preciso obbligo a riguardo in capo alla Stazione Appaltante.

Il tema è infatti dirimente per la formulazione della migliore offerta economica dei concorrenti, oltre che per la valenza giuslavoristica e sindacale della questione che un concorrente deve necessariamente ponderare sin

dalla fase di presentazione dell'offerta.

Per tale ordine di ragione, si chiede cortesemente un Vostro passaggio con tutti gli Enti Utilizzatori per poter conoscere, per ciascuno dei 5 Lotti oggetto di gara

.....

Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste per ciascun Lotto risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concurrentium poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

### **Risposta**

**Da una ricognizione effettuata presso gli Enti committenti, non risulta in capo ad essi alcun contratto di personale in somministrazione in essere.**

**QUESITO 46 - (prot. n. 12619/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

#### **Domanda**

Si chiede cortesemente di indicare tutti i CCNL applicabili con distinzione per ciascun Lotto.

### **Risposta**

I contratti CCNL applicabili a ciascun lotto sono indicati nell'allegato n. 1 (si veda la prima riga di ciascuna tabella relativa al lotto specifico).

**QUESITO 47 - (prot. n. 12619/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

#### **Domanda**

III. Sulla garanzia provvisoria.

Si chiede ulteriore cortese conferma che:

- In caso di partecipazione con costituendo RTI verticale per la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria sia sufficiente che la certificazione di qualità ISO 9001 sia posseduta dalla sola società (capogruppo) mandataria.
- In caso di partecipazione con costituendo RTI, dovrà essere prodotta una polizza per ciascun Lotto di partecipazione.

### **Risposta**

**- In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:**

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;**
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.**

**- Dovrà essere prodotta una polizza per ciascun Lotto a cui si partecipa.**

**QUESITO 48 - (prot. n. 12619/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

#### **Domanda**

Lotto 5.

Con riferimento al lotto n. 5 "Servizi di fornitura di personale temporaneo per la Regione Basilicata (Dipartimenti Ambiente ed Energia e Politiche della Persona)", si chiede cortesemente di indicare quali saranno gli Enti utilizzatori del servizio.

## Risposta

L'Ente utilizzatore è la Regione Basilicata.

**QUESITO 49 - (prot. n. 12619/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

### Domanda

Infermieri strumentisti di sala operatoria.

Al fine di ponderare al meglio la nostra offerta, con riferimento all'Allegato 1 "fabbisogno e requisiti del personale" ed alla nota relativa alle specifiche competenze del personale per il lavoro nelle sale operatorie, poiché non sono specificate le specializzazioni dei profili professionali richiesti, con riferimento alla figura professionale Infermiere siamo a chiedere di segnalare in quale dei 5 Lotti e presso quali Strutture Sanitarie è previsto l'inserimento di Infermiere Strumentista specificando altresì l'Area specialistica dei blocchi operatori.

Inoltre, si chiede di quantificare il numero stimato di somministrazioni di tali figure professionali precisando altresì se tali figure siano beneficiari dell'applicazione della clausola sociale (quindi già contrattualizzate dall'eventuale attuale fornitore).

Parimenti, si chiede altresì se tali figure professionali abbiano già svolto attività lavorativa presso i singoli Enti Utilizzatori con qualsivoglia ulteriore forma contrattuale diversa dalla somministrazione.

## Risposta

**Si veda la risposta ai quesiti n.37 e n. 45**

**QUESITO 50 - (prot. n. 12619/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

### Domanda

Allegati al progetto tecnico.

Si prende atto del numero massimo di facciate per la redazione del progetto tecnico (pari a 100).

Si chiede se sussista la possibilità di accludere al predetto progetto tecnico allegati di particolare approfondimento (anche per la Sezione dedicata alla Formazione) e/o curriculum vitae delle risorse dedicate al servizio, senza che tali allegati vengano conteggiati nel numero massimo di 100 facciate.

## Risposta

**Si ribadisce quanto stabilito all'art. 14 del Disciplinare di gara, essendo espressamente escluse dal computo delle 100 pagine le copertine e i sommari, se ne deduce che in esse sono inclusi anche gli eventuali allegati.**

**QUESITO 51 - (prot. n. 12619/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

### Domanda

Salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi:.....

.....Ciò premesso si chiede cortesemente di modificare gli articoli contenuti nella Legge di gara (tra gli altri, artt. 3, punti ii, lett. a) e 10 del Capitolato Speciale e art. 12, comma 2, del Disciplinare di Gara e relativi riferimenti allo Schema di Accordo Quadro) per renderli conformi alla normativa inderogabile vigente e di prevedere quindi la seguente ripartizione delle attività e relative responsabilità:

- In capo all'Agenzia di Somministrazione: le attività relative agli obblighi informativi relativi alla formazione sulla sicurezza parte generale come prevista dall'Accordo Stato-Regioni (come previsto dall'art. 3.ii.e del Capitolato Speciale);
- In capo all'Utilizzatore: le attività afferenti gli obblighi di informazione, formazione, addestramento e

sorveglianza su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015 e D. Lgs. 81/2008.

A tal fine si suggerisce la seguente modifica allo Schema di Accordo: *“Il Somministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, c. 4, D. Lgs. 81/2015, si impegna ad informare i Lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive aziendali in generale. Il Somministratore si impegna inoltre a fornire al prestatore di lavoro, prima che questi venga inviato in missione, la formazione generale di 4 ore prevista dall'Accordo Stato Regioni 221/CSR del 21/12/2011 dandone evidenza all'Utilizzatore tramite relativo attestato. Il Somministratore si impegna altresì a fornire all'Utilizzatore lavoratori in possesso delle necessarie abilitazioni all'utilizzo delle attrezzature ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 utili per lo svolgimento della mansione dandone evidenza all'Utilizzatore tramite relativo attestato. L'Utilizzatore, a sua volta, si impegna a informare i prestatori di lavoro sui rischi connessi alla mansione e alle condizioni ambientali e a fornire loro la formazione specifica di cui all'Accordo Stato Regioni 221/CSR del 21/12/2011 ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'Utilizzatore in tal senso si impegna a compilare e sottoscrivere la nota informativa sugli obblighi di sicurezza (art.22 c. 6 C.C.N.L. 27/02/2014), che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Utilizzatore osserva nei confronti del personale in somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, fornendo i dispositivi individuali di protezione e garantendo altresì la sorveglianza sanitaria, ove prevista, e le misure di primo soccorso.*

*L'Utilizzatore si impegna, altresì, nel caso di adibizione dei medesimi a mansioni per le quali viene richiesta una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, a darne informazione ai Lavoratori in somministrazione”.*

## **Risposta**

**Si veda la risposta al quesito n. 44, n. di cui si confermano i contenuti.**

**Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in ragione della specificità e diversità delle figure professionali che di volta in volta potranno essere richieste nelle singole forniture, nei casi previsti dalle leggi vigenti (in considerazione della fattispecie riconducibile al modello della subordinazione dissociata) i reciproci obblighi potranno essere pattuiti e maggiormente dettagliati nell'ambito dello specifico contratto di somministrazione.**

**A tal proposito una sintesi efficace degli obblighi reciproci posti in capo al somministratore e all'utilizzatore in materia di salute e sicurezza può essere fornita dal più volte citato art. 4 Ministeriale n. 9 del 1 agosto 2007.**

**QUESITO 52 - (prot. n. 12619/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

**Domanda**

**Fatturazione.**

Si chiede cortese conferma che l'art. 11, punto 3, dello Schema di Accordo Quadro debba intendersi che l'esposizione in fattura del costo unitario avverrà come costo complessivo del singolo profilo professionale.

## **Risposta**

**Si. Come espressamente indicato nell'articolo citato, l'eventuale retribuzione accessoria e costo unitario della stessa vanno specificati separatamente.**

**QUESITO 53 - (prot. n. 12632/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

**Domanda**

La fornitura dei “DOSIMETRI” quesito nr. 12 e art. 3.v.i. del Capitolato (Resta a carico della DA la fornitura del Dosimetro a Film Badge per la sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti del lavoratore somministrato): per una corretta quotazione serve sapere di quanti apparecchi si tratta e quanto costano?

### **Risposta**

Non è possibile stabilire in questa fase il numero di personale in somministrazione che sarà adibito a mansioni che prevedono l'esposizione a radiazioni ionizzanti per le motivazioni espresse in risposta al quesito 37. Nondimeno l'allegato n. 1 contiene indicazioni sul fabbisogno presunto.

Il costo orientativo per singolo dosimetro (badge, estremità e ambientale) può essere stimato pari a circa €0,85/mese (+ IVA)

**QUESITO 54 - (prot. n. 12632/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

### **Domanda**

Con riferimento al Quesito 17 e alla relativa risposta, ci permettiamo di osservare che seppur il rapporto con il lavoratore è instaurato dall'Agenzia è pur vero che tale rapporto nasce dalla presenza di un contratto di somministrazione, tant'è che si parla di rapporto trilaterale, il cui legame pertanto è innegabile.

Si chiede pertanto di valutare che a fronte di un recesso da parte della Regione non dovuto a colpa dell'agenzia, ma per cause dovute alla stessa, vengano salvaguardati i diritti dei lavoratori e pertanto si addivenga ad una chiusura dei contratti di prestazione/somministrazione alla loro naturale scadenza.

### **Risposta**

Le tutele dei lavoratori da applicare restano quelle previste per legge dai vigenti CCNL applicabili alla fattispecie del lavoro in somministrazione.

In caso di recesso da parte dell'Ente committente si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.109 del Codice.

**QUESITO 55 - (prot. n. 12636/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

### **Domanda**

Le festività infrasettimanali (2 Giugno, 25 Aprile) verranno fatturate a parte all'Ente utilizzatore al momento che si verificheranno nel periodo di somministrazione del personale?

### **Risposta**

In merito alle eventuali festività (Natale, Pasqua, Patrono, 25 aprile ecc) che si dovessero verificare nel periodo di vigenza contrattuale (di domenica o infrasettimanalmente) si specifica che ai sensi della normativa vigente queste devono essere retribuite al lavoratore secondo le modalità stabilite all'art 30 comma 10 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro sottoscritto il 27 Febbraio 2014 e successivamente rimborsate alla DA.

**QUESITO 56 - (prot. n. 12636/20AB del 23/01/2018 inviato il 22.01.2018)**

### **Domanda**

Dal vostro chiarimento del n. 27, si capisce che il primo moltiplicatore da offrire deve essere 1,xyz quindi se un'agenzia offre un moltiplicatore pari a 1,000 non viene esclusa?

### **Risposta**

Si conferma quanto riportato nella risposta al quesito n. 26. Un "moltiplicatore unico" offerto pari a 1,000 corrisponde ad un corrispettivo di agenzia pari a zero.

Nel caso di specie ricorrerebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 21 del Disciplinare di gara.

*Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Teresa Andriani*